




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: Delibera di Giunta regionale n. 614 del 20.12.2013

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 L.R. 7 DEL 2002 Sentenza TAR Campania sede di Napoli Sezione V n. 3190 del 2009 tra Della Valle Annamaria contro Regione Campania.

REG. GEN. n. 949/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:


II Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell'U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente  
Paolo Romano



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 949 /II

*949*  
*24/12/13*  
*A*

Dipartimento:

**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
614	20/12/2013	52	4	0

**Oggetto:**

Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7 del 2002 Sentenza TAR Campania sede di Napoli Sezione V n. 3190 del 2009 tra Della Valle Annamaria contro Regione Campania.

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : ABAF9EE27F41D0FB0EC69F7BF0E7C6AFA1789731

Allegato nr. 1 : 4EF8B9D6C22DEFDF77DB8B854939A824A954E7CA


Allegato nr. 2 : D44AEC82C7AB4202B13A2C14259545D26D45AB38

Allegato nr. 3 : 2581742E23253F454F164ACDAAE012681158CC01

Allegato nr. 4 : 54A03653017E52E22C67B39981E28C48007F9669

Allegato nr. 5 : BFE1E1CD9F10F0CF62A6168514308246297A7EEF

Frontespizio Allegato : D0BFD6DC81D0909F0EBFF749A2658906C786B937




Data, 23/12/2013 - 14:38

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0025675/A**

Del. 24/12/2013 10.09.20

Da: CR A SERDA



# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

20/12/2013

ATTIVITÀ AMM.VA

PROCESSO VERBALE

REG. GEN. N. 949/II

Oggetto :

*Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7 del 2002 Sentenza TAR Campania sede di Napoli Sezione V n. 3190 del 2009 tra Della Valle Annamaria contro Regione Campania.*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	ASSENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	PRESIDENTE
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0025675/A

Del: 24/12/2013 10.09.20

Da: CR A: SERDA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO** che:

- a. il TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione V con sentenza n. 3190/2009 ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Della Valle Annamaria contro la Regione Campania;
- b. con detta sentenza il TAR ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di ottemperare il giudicato formatosi sulla sentenza n. 8683/2004 emessa dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro con la quale la Regione Campania veniva condannata al pagamento in favore della Sig.ra Della Valle Annamaria della somma di € 9.812,68 a titolo di risarcimento danni per la mancata corresponsione della posizione organizzativa di livello "A" per l'anno 2002, con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A";
- c. con la medesima pronuncia il TAR ha ordinato alla Regione Campania di adempiere entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza disponendo per l'eventuale inottemperanza la nomina di un Commissario ad Acta;
- d. la Regione Campania con decreto del 9.2.2006 ha ottemperato parzialmente al dictum giudiziale provvedendo al solo pagamento della somma di € 9.812,68 a titolo di risarcimento del danno subito per la perdita della posizione organizzativa di tipo "A" per l'anno 2002 omettendo di integrare la ricorrente nella relativa posizione organizzativa per gli anni successivi al 2002 fino alla data di quiescenza del 31.5.2008;
- e. con ordinanza collegiale n. 2833/2011 IL TAR Campania – V Sez. di Napoli, stante il perdurante inadempimento parziale della Regione Campania, ha nominato l'Assessore al Personale e Affari Generali della Regione Campania – o suo funzionario delegato - quale Commissario ad Acta per la piena esecuzione della sentenza di cui trattasi;
- f. l'Assessore al Personale ha nominato l'Avv. Pasquale D'Onofrio Commissario ad Acta con decreto n. 254 del 13.11.2012 non avendo le parti provveduto all'adempimento nei termini di legge a quanto disposto nella suddetta sentenza TAR Campania n. 8683/2004;
- g. con decreto commissariale del 6.12.2012 il Commissario ad Acta Avv. Pasquale D'Onofrio ha provveduto a dare ottemperanza del giudicato civile provvedendo alla liquidazione in favore della ricorrente Della Valle Annamaria della relativa somma ammontante ad € 61.490,60 (sessantantunomilaquattrocentocentonovanta/60) dovuta a titolo di risarcimento danni per la mancata assegnazione della posizione organizzativa di livello "A" dall'1.1.2003 al 31.5.2008 (data di quiescenza) oltre interessi legali maturati anno per anno a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 8683/04 (14.4.2004) sulla corrispondente somma di € 9.812,68 (importo della posizione organizzativa per 13 mensilità fino all'effettiva liquidazione come da prospetto di cui al decreto commissariale del 6.12.2012 che forma parte integrante del presente provvedimento (All.to A) comprensiva altresì delle spese processuali di € 500,00 come da sentenza 3190/09;
- h. la suddetta sentenza n. 8683/04 ha, tra l'altro, condannato la Regione Campania al pagamento del compenso ammontante ad € 1.000,00 al lordo della ritenuta d'acconto di € 200,00 spettante all'Avv. Pasquale D'Onofrio quale Commissario ad Acta;
- i. con decreto commissariale del 6.12.2012 l'Avv. Pasquale D'Onofrio ha chiesto al competente Ufficio di provvedere, in esecuzione della sentenza 3190/09 del TAR Campania – Sezione Quinta e della successiva ordinanza collegiale n. 2833/11, alla liquidazione della somma di € 61.490,60 in favore della Sig.ra Della Valle Annamaria comprensiva delle spese processuali di € 500,00 come da sentenza n. 3190/2009 e di provvedere, altresì, alla liquidazione del compenso ammontante ad € 1.000,00 a lui spettante;
- j. la allora AGC 08 Bilancio- Ragioneria e Tributi avendo restituito la proposta di detta delibera in quanto: "si riferisce all'anno finanziario 2012, chiuso al 31 dicembre 2012" il competente Ufficio ha provveduto a riproporla;

**CONSIDERATO** di dover procedere al pagamento della somma di che trattasi così come rappresentata nella sentenza n. 3190/2009 del TAR Campania – Sezione V e della successiva ordinanza collegiale n. 2833/2011 così come ripartite: € 61.490,60 a favore della Sig.ra Della Valle Annamaria comprensive di € 500,00 per spese processuali come da sentenza 3190/2009 e € 1.000,00 a lordo della ritenuta d'acconto di € 200,00, a favore dell'Avv. Pasquale D'Onofrio quale Commissario ad Acta, così come da decreto assessoriale n. 254/12, al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico della Regione Campania;

**RITENUTO** che:

- a. l'importo complessivo di € 62.490,60 (sessantaduemilaquattrocentonovanta/60) è da considerarsi un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47, comma 3, della LR 7/2002;
- b. per il debito fuori bilancio è necessario attivare la procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3, della LR 7/2002;

**DATO ATTO** che:

- a. il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 con la LR n. 6/2013;
- b. la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale con la Delibera n. 170 del 3.6.2013, ai sensi dell'art. 21, della LR 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**RILEVATO** che:

- a. nel succitato bilancio gestionale 2013 è previsto il capitolo 124 della spesa denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio", la cui gestione è attribuita alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie;
- b. all'interno del suddetto capitolo risulta il capitolo 588 destinato al pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della LR 7/2002, rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale per la Tutela della Salute;

**CONSIDERATO** che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), LR 6 del 6.5.2013, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente a fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

**RITENUTO** :

- a. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo 588 denominato: "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della LR 7/2002" di competenza della Direzione Generale per la Tutela della Salute, di uno stanziamento in termini di competenza e cassa di € 62.490,60, mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, rientrante nella competenza operativa della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità;
- b. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 62.490,60 da assumersi sul capitolo 588, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale con i seguenti riferimenti introdotti all'1.1.12 dal D.Lgs 118 del 23.6.2011 sul capitolo così classificato del Bilancio 2013:

IMPORTO €	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAG GREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice Gestionale)
62.490,60	13	07	1	109	1.09.99.01.000	07.4	1.09.01	1913

**VISTE:**

- a. la LR n. 7/2002;
- b. la L.R. n. 6/2013;
- c. la DGR n. 170 del 3.6.2013;
- d. la DGR n. 488 del 31.10.2013 che prevede l'attribuzione dei capitoli, corrispondenti alle attuali funzioni transitate alle nuove Direzioni Generali e agli Uffici Speciali, ai dirigenti di vertice degli stessi;
- e. la DGRC n. 493/2013, approvazione bilancio gestionale anno 2013/2014/2015 – articolazione per Strutture organizzative;

**PROPONGONO** e la Giunta, in conformità, a voto unanime

**DELIBERA**

per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1. di chiedere al Consiglio Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della LR 30.4.2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma di € 62.490,60 (sessantaduemilaquattrocentonovanta/60) quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio, trattandosi di posizione debitoria derivante dalla sentenza TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione V – n. 3190/09 e successiva ordinanza collegiale n. 2833 del 2011 a favore della Sig.ra Della Valle Annamaria per € 61.490,60 e dal decreto 254 del

- 13.11.2012 dell'Assessore al Personale di nomina dell'Avv. Pasquale D'Onofrio quale Commissario ad Acta per € 1.000,00;
2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria e la sentenza n. 8683/04 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, la sentenza n. 3190/09 emessa dal TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione V e della successiva ordinanza collegiale n. 2833/11 - che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  3. di autorizzare la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d), LR n. 6 del 6.5.2013 ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei Programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio:
    - 3.1. capitolo di spesa 124: riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per € 62.490,60
    - 3.2. capitolo di spesa 588: incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 62.490,60;
  4. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute l'assunzione dell'impegno della predetta somma di € 62.490,60 da assumersi sul capitolo 588, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi della LR 7/2002 con i riferimenti introdotti all'1.1.12 dal D.Lgs 118/11 sul capitolo così classificato del Bilancio 2013

IMPORTO €	MISSIONE	PROGRAMMA	TIT DPCM	MACROAG GREGATO	IV LIVELLO PIANO DEI CONTI	COFOG	SIOPE (codice Bilancio)	SIOPE (codice Gestionale)
62.490,60	13	07	1	109	1.09.99.01.000	07.4	1.09.01	1913

5. di subordinare in ogni caso l'atto di liquidazione alla verifica presso l'Avvocatura, della notifica di atti di pignoramento e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di competenza, al Consiglio Regionale; al Capo Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali, al Capo Dipartimento delle Risorse Finanziarie, umane e strumentali, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie, all'Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati e impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria, al BURC per la pubblicazione, al Tesoriere Regionale;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai procuratori della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007.



# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DE LIBERAZIONE n°	614	del	20/12/2013	DIPART 52 55	DIR. GEN. DIR. STAFF DIP. 4 13	UOD/STAFF DIR GEN 0
-------------------	-----	-----	------------	--------------------	--------------------------------------	---------------------------

OGGETTO :

**Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 47 LR 7 del 2002 Sentenza TAR Campania sede di Napoli Sezione V n. 3190 del 2009 tra Della Valle Annamaria contro Regione Campania.**


QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Presidente Caldoro Stefano Assessore Giancane Gaetano</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Vasco Mario Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Prof. Romano Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<b>20/12/2013</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<b>23/12/2013</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



**IL DIRIGENTE**  
**DOSSIA VALERIA ESPOSITO**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

Napoli

**SEZIONE QUINTA**

**Avvocato Difensore:**

Palumbo Vincenzo

**Presso:**

Palumbo Vincenzo

Via S.Lucia 81 C/O Regione Campania

Napoli Tel Fax

**Avviso di deposito di ordinanza collegiale**

Si comunica che in data 25/05/2011 e' stata depositata presso questa Segreteria l'ordinanza collegiale numero 2833/2011 con il seguente esito:

**Interlocutorio/A,**  
sul ricorso indicato

**Numero Registro Generale: 2095/2011**

**Parti**

DELLA VALLE ANNAMARIA

**Contro:**

**Parti**

Regione Campania

**Avvocati**

Laudadio Maria Laura

**Avvocati**

Palumbo Vincenzo

Napoli, li' 25/05/2011

l'operatore amministrativo

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0418782 27/05/2011

Mittente : TAR NA 5

Assogestoria : Contenzioso amministrativo e tributario



N. 02833/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 02095/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2095 del 2011, proposto dalla Sig.ra Della Valle Annamaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Laudadio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;

*contro*

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Palumbo ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;

*per l'esecuzione*

del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n.3190/2009 di accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza resa dal Tribunale di Napoli n.8683/2004, con la quale la Regione Campania era stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A"

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la sentenza di questo Tribunale n.3190/2009 di accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su sentenza resa dal Tribunale di Napoli n.8683/2004, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A", con nomina dell'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato – quale Commissario ad acta di questo Tribunale;

Vista la memoria di parte ricorrente in cui si afferma che con decreto n.145 del 2009 la Regione Campania avrebbe preso atto della citata sentenza di questo Tribunale, ma non avrebbe assegnato la posizione organizzativa di livello "A", ciò sul presupposto dell'avvenuto collocamento in quiescenza della ricorrente dal 31/5/2008;

Vista la memoria di costituzione e difesa della Regione Campania;

Visti gli artt.31 e 117 cod. proc. ammin.;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 19 maggio 2011, ed ivi udito gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto che l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato – quale Commissario ad acta di questo Tribunale è autorizzato, conformemente alla natura e alla funzione di organo ausiliario del giudice, a tutto quanto necessario perché, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione, venga resa effettiva

la tutela giurisdizionale consentendosi all'interessata di conseguire il bene della vita già definitivamente riconosciutogli in sede cognitoria (cfr. Cons. Stato, V, 18.1.2010, n.136), non potendo incontrare limiti in sede di svolgimento del suo operato;

Ritenuto, pertanto, che nella fattispecie il Commissario ad acta debba sicuramente procedere in maniera tempestiva, secondo le indicazioni di questo Tribunale e sotto la sua personale responsabilità - anche in ragione del fatto che, a seguito dell'insediamento del Commissario, gli organi dell'ente versano in situazione di carenza sopravvenuta di potestà, vengono esautorati dalle loro normali attribuzioni e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati nei limiti strettamente necessari per l'adempimento del giudicato (ex multis, da ultimo, T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 25.1.2010, n.37; ma già in passato, Cons. Giust. Ammin., n.92/1982; Cons. Stato, VI, n. 41/1995) - nella sua attività finalizzata all'adozione di ogni provvedimento utile per l'integrale esecuzione del giudicato di che trattasi,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) dispone che l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania - o funzionario delegato - quale Commissario ad acta di questo Tribunale provveda alla piena esecuzione della sentenza in oggetto, in particolare con le indicazioni di cui in premessa.

Ordina che la presente sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La presente è depositata presso la Segreteria del Tribunale che

provvederà a darne comunicazione alle parti e al Commissario ad acta.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Fiorentino, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

A977/1

8683

U. D. E. S. NAPOLI  
4108  
Cron. n. 4108

MARIA LAURA LAUDADIO  
AVVOCATO  
Via F. Caracciolo, 15 - 80132 NAPOLI  
Tel. 781 10 47 - 68 00 58 Fax 68 28 55

**AMMINISTRATIVO URGENTE**  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Notifica €  
Trasferta € 26  
Spese postali €  
Totale €  
2 NOV. 2004  
DOPPIO 10%  
GRATIS  
73 MAG 2004  
Napoli via F.

Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Antonio Ingrassia ha pronunciato all'udienza di discussione del 7.4.2004 la seguente sentenza:

**SENTENZA**

nella causa n. 1940/03

TRA

Della Valle Annamaria

rappr. e dif. dall'avv. Laudadio, presso cui elett.te domicilia in Napoli via F. Caracciolo n. 15, giusta procura in margine al ricorso

**URGENTE**

RICORRENTE

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

rappr. e dif. dall'avv. Di Lascio, presso cui elett. dom. in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura gen. "ad lites" per notar Cimmino, rep. n. 35093, in atti

RESISTENTE

OGGETTO: Reintegra in profilo professionale

9299

CONCLUSIONI: come in atti

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 19.2.2003, l'epigrafata istante, premesso di essere dipendente della Regione Campania inquadrata nella categoria D profilo Istruttore Direttivo Amministrativo ai sensi del CCNL di Comparto del 31.3.99, chiedeva riconoscersi il suo diritto all'assegnazione della posizione organizzativa di tipo "A", essendone stata illegittimamente pretermessa dall'Amministrazione convenuta pur avendo i requisiti per il relativo riconoscimento, con conseguente risarcimento dei danni a tale titolo patiti per l'anno 2002 e di quelli subiti per il relativo demansionamento.

Si costituiva la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata.

P.Q.M.

Il Tribunale così provvede: accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A" e alle correlative funzioni, come individuate dall'art. 11 del CCDI; condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 9.812,68 a titolo di risarcimento danni per la perdita della posizione organizzativa di tipo "A"; rigetta la domanda attrice di risarcimento danni per il demansionamento e lesione della propria immagine; condanna la Regione Campania alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario di difesa.

Napoli, 7.4.2004



CANCELLIERE  
Diego Orpello

IL GIUDICE DEL LAVORO  
dott. Antonio Ingrassia

TRIBUNALE DEL LAVORO  
CANTIERI  
DEPARTAMENTO DE JUSTITIA

14 APR. 2004

CANCELLIERE  
Diego Orpello

## RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del ricorrente come in atti rapp.to, difeso e dom.to, io sottoscritto  
Uff. Giud. U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico Notifiche Civili presso

\_\_\_\_\_ ho notificato e dato copia conforme del presente atto:

Alla **Regione Campania**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la  
carica presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81.

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato con il sottoscritto atto ad ess intimat ne designat comici mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto alla ricezione Sig. <b>MARIA FORTUNA</b>
= 2 NOV 2005
CORTE DI APPELLO NAPOLI UFFICIALE GIUDIZIARIO Anna Maria Severino



Esenze dal contributo unificato

N. 3130/09/REG.SEN.  
N. 01262/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2009, proposto dalla Sig.ra Della Valle Annamaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Laudadio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;

*contro*

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Palumbo ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la sentenza del Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A".

Rilevato che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all'Amministrazione intimata, in data 10/3/2009 ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso;

Vista l'attestazione rilasciata in data 18/7/2005 di mancata proposizione di appello avverso la citata sentenza;

Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2009, ed ivi udito gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO

Esponde in fatto l'odierna ricorrente che, con sentenza del Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A"; sebbene l'Amministrazione sia stata messa in mora a provvedere all'adempimento del giudicato e siano trascorsi inutilmente trenta giorni ex art.90 del R.D. n.642/1907, non è stato prestatato pieno adempimento, dal momento che è stato pagato quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni ma non si è provveduto all'attribuzione della posizione organizzativa di livello "A".

La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all'Amministrazione intimata, in data 10/3/2009 ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso.

La Regione Campania si è costituita in giudizio per sostenere l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza del medesimo.

Alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

#### DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza, lamentando l'inerzia dell'Amministrazione.

2. La prima questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ovvero l'ammissibilità del ricorso, può essere risolta in senso positivo, atteso l'esercizio da parte di questo Tribunale dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato relativamente all'esecuzione delle sentenze non impugnate né sospese.

3. Il ricorso è inoltre fondato, in quanto, dalla valutazione della documentazione versata in atti, si evince che il giudicato discendente dal provvedimento giurisdizionale di cui è richiesta l'ottemperanza non è stato ancora eseguito, persistendo da parte dell'Amministrazione il mancato adempimento di quanto prescritto con sentenza del Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A", dal momento che non si è provveduto all'attribuzione della posizione organizzativa di livello "A".

Va pertanto dichiarato l'obbligo della Regione Campania di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della piena esecuzione del giudicato, con puntuale adozione di un provvedimento di esecuzione della citata sentenza ai soli fini del riconoscimento formale della pretesa sostanziale addotta dalla parte privata.

4. A tale prescrizione dovrà essere dato seguito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza, ad iniziativa di parte.

4.1 Decorso inutilmente tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania - o funzionario delegato - provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell'intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione.

Ad incarico espletato l'Amministrazione dovrà corrispondere al Commissario il compenso onnicomprensivo di € 1.000,00; in difetto il Commissario deve intendersi autorizzato a disporre il relativo pagamento.

5. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e ad esse va aggiunto il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed

in quanto effettivamente assolto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V<sup>a</sup> Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare completa esecuzione alla citata sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Nel caso di ulteriore inadempienza nomina quale Commissario ad acta l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 (cinquecento), oltre al rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, nonché al pagamento del compenso per l'eventuale attività del Commissario, liquidato in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 4/6/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente


Andrea Pannone, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della Campania - Sede di Napoli - U.S.S.

Per copia conforme all'originale che si tra-  
mite al R.C.  
a norma dell'art. 67 del regolamento di pro-  
cedura 17 agosto 1907, n. 642.

Napoli, il 10 GIU. 2009  
Il Coordinatore Amministrativo



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 10 GIU. 2009

(Art. 55, L. 27/1/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Ad di 10 GIU. 2009 copia conforme alla  
presente è stata trasmessa al \_\_\_\_\_

REGIONE CAMPANIA

a norma dell'art. 87 del regolamento di  
procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Coordinatore Amministrativo

# REGIONE CAMPANIA

DECRETO COMMISSARIALE DEL 06/12/2012

**OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 3190/2009 emessa dal T. A.R. della Campania V Sez. di Napoli**

L'anno **DUEMILADODICI** il giorno **SEI** del mese di **DICEMBRE** negli uffici della Regione Campania al Centro Direzionale Isola c/3 presso il Settore 03 dell' Area 19, il sottoscritto avv. Pasquale D'Onofrio, nella qualità di Commissario ad acta , emana il seguente decreto.

## PREMESSO CHE

- Con **sentenza n 3190/2009**, pronunciata dal Tribunale Amministrativo della Campania, sez. V depositata in data 10/06/2009 e passata in giudicato, accoglieva il ricorso iscritto al registro generale n. 1262/2009 proposto dalla sig. Della Valle Annamaria, per l'esecuzione del giudicato formatosi su **sentenza n. 8683/2004** resa dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro, passata in giudicato, con la quale la Regione Campania veniva condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di **€. 9.812,68** a titolo di risarcimento danni per la mancata corresponsione della posizione organizzativa di livello " A " per l'anno 2002, con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello " A " , e veniva dichiarato:

*"... accoglie il ricorso in epigrafe e dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare esatta ed integrale esecuzione alla citata sentenza, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza ";*

*" in caso di ulteriore inadempienza nomina quale Commissario ad acta l'Assessore al Personale e affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato ";*

*" condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 500,00 oltre rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto nonché al pagamento del compenso per l'eventuale attività del commissario liquidato in €. 1.000,00 ";*

- con **ordinanza collegiale n. 2833/2011** il T.A.R. CAMPANIA V SEZ di Napoli, stante il perdurante inadempimento parziale della Regione Campania, ha nominato l'assessore al Personale e Affari Generali della Regione Campania – o funzionario delegato – quale commissario ad acta per la piena esecuzione della sentenza di cui trattasi

- **VISTO il decreto del 09/02/2006** con il quale la Regione Campania ha ottemperato parzialmente al dictum giudiziale provvedendo al solo pagamento della somma di €. 9.812,68 a titolo di risarcimento del danno subito per la perdita della posizione organizzativa di tipo "A" per l'anno 2002 omettendo di integrare la ricorrente nella relativa posizione organizzativa per gli anni successivi al 2002 fino alla data di quiescenza del 31/05/2008;

**VISTO il decreto 254 del 13/11/2012** di delega dell'Assessore al Personale On. Sommese;  
**RILEVATO** che in data **06/12/2012** il sottoscritto nella predetta qualità si è insediato presso la Regione Campania, con sede in Napoli al C.D.N. Isola C/3, redigendo il relativo verbale per l'ottemperanza del giudicato civile di cui sopra provvedendo alla liquidazione in favore della ricorrente **DELLA VALLE ANNAMARIA** della relativa somma dovuta a titolo di risarcimento danni per la mancata assegnazione della posizione organizzativa di livello " A " dal **01/01/2003 al 31/05/2008 ( data di quiescenza )** oltre interessi legali maturati anno per anno a partire dalla data di pubblicazione della **sentenza n. 8683/04 ( 14/04/2004 )** sulla corrispondente somma di €. **9.812,68 ( importo della posizione organizzativa per 13 mensilità )** fino alla effettiva liquidazione come da prospetto subindicato:

ANNO 2003 : €. 9.812,68 ( sorta capitale )	+ €. 1.992,25 ( interessi dal 14/04/04 ) =	€. 11.804,93
ANNO 2004 : €. 9.812,68 ( sorta capitale )	+ €. 1.816,16 ( interessi dal 01/01/05 ) =	€. 11.628,84
ANNO 2005 : €. 9.812,68 ( sorta capitale )	+ €. 1.570,84 ( interessi dal 01/01/06 ) =	€. 11.383,52
ANNO 2006 : €. 9.812,68 ( sorta capitale )	+ €. 1.325,52 ( interessi dal 01/01/07 ) =	€. 11.138,20
ANNO 2007 : €. 9.812,68 ( sorta capitale )	+ €. 1.080,07 ( interessi dal 01/01/08 ) =	€. 10.892,75
ANNO 2008 : €. 3.774,10 ( sorta capitale: €. 9.812,68 / 13 x 5 mesi ) +	€. 368,26 ( interessi dal 01/06/08 ) =	€. 4.142,36

**TOTALE** €. 60.990,60

**VISTA** la documentazione esibita ed i chiarimenti forniti in tale sede;

**PRESO ATTO** che effettivamente a favore della ricorrente non risulta assegnata la posizione organizzativa di tipo " A " dal 2003 al 31/05/2008 ( data di quiescenza ) ;

**CONSIDERATO** che il debito dell'Ente- derivante dalla sentenza in oggetto- è da ritenersi riconoscibile quale "debito fuori bilancio" ;

**VISTA**

La L. R. 30.04.2002, n. 7 " Ordinamento contabile della Regione Campania ";

La Delibera di Giunta regionale n. 1731/2006 "Iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio";

La L. R. 27.01.2012, n. 1 "Legge finanziaria regionale 2012 ";

**D E C R E T A**

- 1) **di incaricare il Dirigente del Settore 03 " GESTIONE RUOLO PERSONALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – PROCEDURE CONCORSUALI- RAPPORTI CON LE OO SS " dell'A.G.C. 19 " PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE AA.SS.LL.", ad effettuare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo di €.**  
**61.990 , 60 ( sessantunomila novecento novanta / 60) con conseguente impegno della relativa somma;**
  
- 2) **di incaricare il Dirigente del Settore 03 " GESTIONE RUOLO PERSONALE SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – PROCEDURE CONCORSUALI- RAPPORTI CON LE OO SS " dell'A.G.C. 19 " PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE AA.SS.LL.", ad impegnare e liquidare,**  
conseguentemente alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ed in esecuzione della sentenza n. **3190/2009** del T.A.R. Campania Napoli – sez. quinta e della successiva ordinanza collegiale n. 2833/2011 alla sig. ra **DELLA VALLE ANNAMARIA** la somma di €.  
**60.990,60 ( sessantamilanovecentonovanta / 60) a titolo di risarcimento danni per la mancata assegnazione della posizione organizzativa di livello " A " dal 01/01/2003 al 31/05/2008 ( data di quiescenza )**  
oltre interessi legali maturati anno per anno a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 8683/04 ( 14/04/2004) sulla corrispondente somma di €.  
**9.812,68 ( importo della posizione organizzativa per 13 mensilità )**  
fino alla effettiva liquidazione come da prospetto indicato in premessa che qui si intende per riportato e trascritto.
  
- 3) **di autorizzare sin d'ora il Dirigente del Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" dell'A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi a disporre il pagamento di €.**  
**60.990,60 (sessantamilanovecentonovanta / 60 ) in favore di**

**DELLA VALLE ANNAMARIA** nata a **CASAGIOVE (CE)** il **11/05/1941** –  
Codice Fiscale ( **DLL NMR 41E51 B860 R** ) a seguito della procedura di  
riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra e disponendo che su tale somma  
non vada disposta la ritenuta d'acconto del 20% in quanto soggetta a tassazione  
separata.

4) **di autorizzare sin d'ora il Dirigente del Settore 02** “Gestione delle Entrate e della  
Spesa di Bilancio” **dell'A.G.C. 08** Bilancio, Ragioneria e Tributi, a seguito della  
procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra, ad impegnare e  
liquidare la somma **€ 1.000,00 ( Mille/00) al lordo della ritenuta di acconto di €.**  
**200,00** in favore di avv. **PASQUALE D'ONOFRIO** – Codice Fiscale  
**DNFPQL68D07G812N** – quale compenso del commissario ad acta stabilito dal  
TAR Campania, mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN le cui  
coordinate saranno trasmesse successivamente;

5) **di incaricare il Coordinatore dell' A.G.C. 19** della trasmissione della presente:

- al **Dirigente del Settore 03** “ **GESTIONE RUOLO PERSONALE SERVIZIO  
SANITARIO REGIONALE – PROCEDURE CONCORSUALI- RAPPORTI CON LE OO  
SS dell'A.G.C. 19 “ PIANO SANITARIO REGIONALE E RAPPORTI CON LE  
AA.SS.LL”** per effettuare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio e gli atti  
conseguenziali di impegno e liquidazione;

- al **Dirigente del Settore 02** “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” dell'A.G.C.  
08 Bilancio Ragioneria e Tributi per assumere l'impegno di spesa e disporre il pagamento ;

- al **Coordinatore dell'Avvocatura Regionale** – Settore Contenzioso Amministrativo e  
Tributario;

- al **Presidente del Consiglio Regionale della Campania;**

- alla **parte ricorrente** domiciliato in Napoli (Na) alla via Francesco Caracciolo 15 presso  
lo studio dell'**Avv. LAUDADIO MARIA LAURA;**

8) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Napoli li 06/12/2012

Il Commissario ad acta  
Avv. Pasquale D'Onofrio

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. 1731 DEL  
30/10/2006**

**Direzione Generale per la Tutela della Salute**

Il sottoscritto Dr. Mario Vasco, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio preposto e degli atti tutti, richiamati nella proposta di delibera, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

- Sig.ra Della Valle Annamaria nata a Casagiove (CE) l'11.05.1941;
- Avv. Pasquale D'Onofrio nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 7.4.1968;

**Oggetto della spesa:**

pagamento competenze per sentenze e ordinanza collegiale promosse dalla Sig.ra Della Valle Annamaria e per decreto Assessore al Personale della Regione Campania di nomina a Commissario ad Acta dell'Avv. Pasquale D'Onofrio.

**Tipologia del debito fuori bilancio:**

sentenze ed ordinanza emesse dal TAR Campania Sez. V e dal Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e decreto Assessore al Personale della GRC.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

a seguito di ricorso promosso dalla Sig.ra Della Valle Annamaria il TAR Campania – Sede di Napoli – Sezione Quinta e Sezione Lavoro emetteva la sentenza n. 3190/09 e successiva ordinanza collegiale 2833/11 a favore della stessa:

- con dette sentenze e ordinanza ha dichiarato l'obbligo della Regione Campania di ottemperare il giudicato formatosi sulle sentenze 8683/04 emessa dal TAR Campania;
- per inottemperanza della predetta sentenza l'Assessore al Personale della Regione Campania ha nominato quale Commissario ad Acta l'Avv. Pasquale D'Onofrio;

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito**

Sentenze 8683/04 e 3190/09 emesse dal TAR Campania Sez. V e ordinanza collegiale 2833/11 emessa dal TAR Campania Sez. V di Napoli e decreto Assessore al Personale della Regione Campania n. 254/12 complessiva somma di € 62.490,60

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

## ATTESTA

- che l'ordine di pagare emesso dal TAR Campania – sede di Napoli Sezione V non ammette dilazioni, in quanto costituisce valutazione del danno in via esecutiva;
- che occorre procedere al pagamento della somma di che trattasi rappresentato nelle sentenze e ordinanza emesse dal TAR Campania – Sede di Napoli i Sez. V e Sezione Lavoro innanzi richiamati e così ripartite:  
Euro 62.490,60, in favore della Sig.ra Della Valle Annamaria e dell'Avv. Pasquale D'Onofrio quale Commissario ad Acta;
- che il debito di che trattasi, derivante dalle sentenze e ordinanza è da includersi tra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 comma 3 e 5 della L.R. 7/2002, in quanto debito certo, liquido ed esigibile, non previsto in Bilancio;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss.c.c.
- che saranno assolti gli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai debiti fuori bilancio.

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**chiede**

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47 co 3 e 4 L.R. 7/2002 per l'importo complessivo di Euro 62.490,60.

La presente si allega alla proposta di delibera, unitamente agli atti riportati nella medesima.

Allega la seguente documentazione:

1. ordinanza del Tribunale di Napoli – Giudice del Lavoro n. 8683/04, sentenza TAR Campania – Sez. V n. 3190/09 e ordinanza collegiale del TAR Campania Sez. V di Napoli.

**Il Direttore Generale per la Tutela della Salute**  
**Vasco**